



UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni Lombarda costituita dai Comuni di
Edolo – Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Paisco Lovenato

Sede: Via Porro, 27 – 25048 Edolo

C.F. – P. IVA: 03241670987

Tel. 0364/72052 – Fax: 0364/778886

e-mail: info@unionealpiorobiebresciane.bs.it

PEC: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it

Ordinanza n. 28

Edolo, lì 28/04/2025

**ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA
ALL'INTERNO DI UNA PORZIONE DELL'AREA DI SOSTA DENOMINATA
"PIAZZALE FORO BOARIO" – VIA A. MORINO NEL COMUNE DI EDOLO (BS)**

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Premesso che con decreto del Presidente dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane n.02/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Considerato che a partire da Giovedì 1° maggio 2025, fino a domenica 25 maggio 2025, verranno posizionate da parte dei Sig.ri Rodighiero Morgan e Rodighiero Flavio all'interno di una porzione dell'area di sosta denominata "Piazzale Foro Boario" nel Comune di Edolo (BS), una serie di piccole attrazioni, come da documentazione depositata agli atti;

Presso atto del parere favorevole espresso da parte dell'amministrazione comunale di Edolo (BS);

Ravvisata la necessità di adottare i provvedimenti viabilistici necessari a garantire che l'installazione delle strutture e la fruibilità delle stesse avvenga in sicurezza, al fine della tutela dell'incolumità pubblica e privata;

Richiamati:

- l'articolo 7, comma 1, lettera a) e l'articolo 6, commi 1 e 4, lettere a,b,f del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 495/92;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

ORDINA

NEL COMUNE DI EDOLO (BS)

**L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA
IN UNA PORZIONE DI "PIAZZALE FORO BOARIO" – VIA A. MORINO**

(come da planimetria allegata)

DA GIOVEDÌ 1° MAGGIO 2025, FINO A DOMENICA 25 MAGGIO 2025

DISPONE

Nei confronti dei soggetti richiedenti:

- di delimitare e garantire la sicurezza dell'area interessata dall'occupazione;
- di non inficiare l'area non oggetto dell'occupazione, assicurando la piena fruibilità degli accessi presenti in loco (*Polo Universitario e attività commerciali*);
- il possesso da parte dei richiedenti o chi da essi preposti, di tutti i requisiti e le autorizzazioni necessarie per quanto richiesto, rilasciate da parte degli enti interessati ed in corso di validità nel periodo oggetto dell'ordinanza, pena la decadenza della stessa;
- di lasciare libera, transitabile e pulita l'area interessata al termine dell'occupazione.

INFORMA

- la presente ordinanza è resa nota mediante:
 - affissione all'Albo online del **Comune di Edolo** e dell'**Unione delle Alpi Orobie Bresciane**;
 - installazione della prescritta segnaletica come previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza ed i trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;
- i Funzionari e gli Agenti, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- l'**Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane** ed il **Comune di Edolo** non si assumono alcuna responsabilità in merito a danni a persone, animali o cose che contravvengono al disposto della presente ordinanza.

TRASMETTE

copia della presente ordinanza, per opportuna conoscenza o quanto di competenza:

- ai Sig.ri Rodighiero Flavio, Rodighiero Morgan;
- al Comune di Edolo (BS);
- al Comando Stazione Carabinieri di Edolo (BS).

La Responsabile del Procedimento
(Agt. di Piazzani Milena)



Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
(dott. Renato Armanaschi)

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 1034/2001), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.